



**Comune di Sta. Maria**

**Cantone dei Grigioni**

# **REGOLAMENTO SUL CIMITERO**



## INDICE

<b>I. GENERALITÀ / SORVEGLIANZA.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Base legale.....	4
Art. 2 Autorità competente.....	4
Art. 3 Amministrazione e Sorveglianza.....	4
Art. 4 Delega.....	4
Art. 5 Orari d'apertura e di chiusura.....	4
Art. 6 Comportamento all'interno del cimitero.....	4
Art. 7 Notifica di decesso / Funerali.....	4
Art. 8 Data d'inumazione.....	4
Art. 9 Servizio funebre.....	4
Art. 10 Norme di polizia.....	5
<b>II. INUMAZIONI / DIRITTO.....</b>	<b>5</b>
Art. 11 Diritto all'inumazione.....	5
Art. 12 Norme generali / Autorizzazione.....	5
Art. 13 Orario delle inumazioni.....	5
Art. 14 Tipo di cassa.....	5
Art. 15 Contenuto della bara.....	5
Art. 16 Procedura di sepoltura.....	5
Art. 17 Ordine di sepoltura.....	6
Art. 18 Tipo di sepoltura.....	6
Art. 19 Urne cinerarie.....	6
Art. 20 Concessioni e scadenze / Concessioni.....	6
Art. 21 Domanda di concessione.....	6
Art. 22 Avviso di scadenza.....	6
Art. 23 Soppressione del cimitero.....	6
Art. 24 Rientro in possesso.....	6
<b>III. ESUMAZIONE / NORME GENERALI.....</b>	<b>7</b>
Art. 25 Esumazioni ordinarie.....	7
Art. 26 Ossario comune.....	7
Art. 27 Oggetti di valore.....	7
Art. 28 Posto libero.....	7
Art. 29 Esumazioni straordinarie.....	7
<b>IV. ORGANIZZAZIONE / SUDDIVISIONE DEL CIMITERO.....</b>	<b>7</b>
Art. 30 Piano delle sepolture.....	7
Art. 31 Norme di edilizia / Dimensione fosse.....	8
Art. 32 Esecuzione fosse.....	8
Art. 33 Autorizzazione per ricordi funebri.....	8
Art. 34 Posa ricordi.....	8
Art. 35 Validità dell'autorizzazione.....	9
Art. 36 Messa in opera.....	9
Art. 37 Rimozioni di lapidi e monumenti.....	9
Art. 38 Sgombero residui di opere.....	9
Art. 39 Manutenzione.....	9
Art. 40 Responsabilità del Comune per danni.....	9
Art. 41 Piantagioni private.....	9
Art. 42 Fiori nei famedi.....	9
Art. 43 Iscrizione su lastre dei loculi.....	10
Art. 44 Sepoltura / Tariffe.....	10
Art. 45 Licenze + Autorizzazioni / Posa di Monumenti.....	10
Art. 46 Monumenti e lapidi.....	11
Art. 47 Monumenti rimossi.....	11
Art. 48 Adeguamento.....	11
<b>V. DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>11</b>
Art. 49 Diritto sussidiario.....	11
Art. 50 Disposizioni penali.....	11

<i>Art. 51</i>	<i>Opere abusive</i> .....	<i>11</i>
<i>Art. 52</i>	<i>Contestazioni</i> .....	<i>11</i>
<i>Art. 53</i>	<i>Entrata in vigore</i> .....	<i>11</i>

## I. GENERALITÀ / SORVEGLIANZA

### **Art. 1 Base legale**

Il Comune politico esercita la sorveglianza sul cimitero come previsto dalla legge cantonale sull'igiene pubblica del 02 dicembre 1984 e dall'ordinazione cantonale sulle sepolture del 14 marzo 1977.

### **Art. 2 Autorità competente**

L'autorità competente è il Municipio.

### **Art. 3 Amministrazione e Sorveglianza**

Il Municipio con il proprio personale cura;

- la manutenzione del cimitero per quanto è di competenza del Comune;
- l'ordine;
- il disciplinamento e l'osservazione dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati delle concessioni;
- l'esecuzione delle inumazioni di salme e ceneri;
- l'esecuzione delle esumazioni ordinarie.

### **Art. 4 Delega**

Il Municipio può delegare ad un custode la sorveglianza, la manutenzione e il servizio di pulizia del cimitero.

### **Art. 5 Orari d'apertura e di chiusura**

L'orario d'apertura del cimitero è fissato dal Municipio, secondo le stagioni e le circostanze.

### **Art. 6 Comportamento all'interno del cimitero**

All'interno del cimitero è vietato qualsiasi atto o contegno indecoroso.

### **Art. 7 Notifica di decesso / Funerali**

Ogni decesso nel Comune deve essere notificato all'Ufficio dello Stato Civile.

La notifica deve essere accompagnata dalla dichiarazione del medico attestante la causa del decesso.

### **Art. 8 Data d'inumazione**

L'Ufficio dello Stato Civile o la polizia comunale, d'intesa con i famigliari, fissano la data e l'orario per l'inumazione, tenuto conto del certificato medico, e dell'ordinanza cantonale sulle sepolture.

### **Art. 9 Servizio funebre**

Il servizio funebre è organizzato dai famigliari ed è a loro carico.

Al collocamento della bara è presente un delegato del Comune.

## **Art. 10        Norme di polizia**

Il servizio d'ordine durante i funerali è di competenza della polizia.

## **II.                INUMAZIONI / DIRITTO**

### **Art. 11        Diritto all'inumazione**

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

di persone decedute nella giurisdizione comunale, qualunque fosse in vita il loro domicilio;

di persone decedute fuori dal Comune, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale, nonché gli attinenti e i dimoranti;

il Municipio può concedere in via del tutto eccezionale l'inumazione di salme, ceneri ed ossa di persone non domiciliate e non attinenti nel Comune.

### **Art. 12        Norme generali / Autorizzazione**

Nessuna salma o resti di salma possono essere inumati nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

### **Art. 13        Orario delle inumazioni**

Tutte le inumazioni devono essere fatte, di regola, di giorno.

### **Art. 14        Tipo di cassa**

Se per esigenza sanitaria o altro devono essere inumati nei campi feretri in metallo, gesso o simili o avvolti nella plastica, la fossa deve essere scavata a 2.00 metri di profondità.

Riguardo all'avvolgimento nella plastica dobbiamo vivamente raccomandare di non far avvolgere il feretro nella plastica, anche se ciò è previsto nell'Art. 18 dell'Ordinanza cantonale sulle sepolture, in quanto che nella pratica si sono verificati dei casi in cui le salme inumate nei feretri avvolti nella plastica, scaduto il termine di 20 anni di conservazione alla tomba furono trovate non completamente decomposte.

### **Art. 15        Contenuto della bara**

Una bara deve contenere solo una salma.

Solo la madre e il neonato, morti nel momento del parto, possono essere chiusi nella stessa bara.

### **Art. 16        Procedura di sepoltura**

Le fosse per le inumazioni sono scavate volta per volta.

Nel procedere alla sepoltura si deve avere cura che la terra levata per prima sia posata attorno al feretro e l'ultima (con le reliquie rinvenute) posata sopra lo stesso.

In seguito la fossa deve essere riempita con il residuo materiale e formato un cumulo.

## **Art. 17 Ordine di sepoltura**

L'ordine di sepoltura è stabilito dal Municipio secondo particolari direttive di pianificazione in riferimento al piano regolatore del cimitero.

## **Art. 18 Tipo di sepoltura**

Nel cimitero sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- tombe per bambini fino all'età di 12 anni;
- tombe singole;
- loculi per urne cinerarie.

## **Art. 19 Urne cinerarie**

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione del nome del defunto, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate nei loculi del famedio.

Un loculo può contenere al massimo due urne.

La sistemazione dell'urna nell'apposito loculo assegnato dal Municipio in ordine progressivo deve avvenire alla presenza del delegato municipale.

## **Art. 20 Concessioni e scadenze / Concessioni**

Tombe singole e tombe per bambini

Inizio concessione al decesso.

Scadenza concessione: minimo 20 anni non rinnovabile

Loculi per urne cinerarie (famedio)

Inizio concessione: al decesso

Scadenza concessione: 30 anni rinnovabile per periodi di 20 anni.

## **Art. 21 Domanda di concessione**

Per ogni concessione deve essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Per l'ottenimento di una concessione di cui all'Art. 20, punto 2 o per il suo rinnovo, deve essere inoltrata istanza scritta e completa di tutte le generalità, al Municipio.

## **Art. 22 Avviso di scadenza**

Sei mesi prima della scadenza della concessione il Municipio ne dà avviso agli interessati.

## **Art. 23 Soppressione del cimitero**

Tutte le concessioni cadono con la soppressione del cimitero.

## **Art. 24 Rientro in possesso**

È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando ciò si renda necessario per ampliamento o per modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei relativi resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

### III. ESUMAZIONE / NORME GENERALI

#### **Art. 25 Esumazioni ordinarie**

Alla scadenza delle concessioni le salme o i loro resti possono essere rimossi, per decisione del Municipio, dando avviso ai famigliari del defunto, prima di procedere alla rimozione. Al momento della rimozione i parenti devono essere avvisati.

#### **Art. 26 Ossario comune**

Le ossa rinvenute nelle fosse in occasione delle esumazioni ordinarie sono raccolte e depositate nell'ossario comune, in assenza d'altre disposizioni degli interessati, o risepellite. In particolare le ossa reclamate possono essere collocate in fosse occupate da altre salme salvo disposizioni contrarie del Municipio.

#### **Art. 27 Oggetti di valore**

Oggetti di valore rinvenuti sono di proprietà dei parenti del defunto. Qualora i parenti non sono più rintracciabili, tali oggetti diventano proprietà comunale.

#### **Art. 28 Posto libero**

Nel caso d'esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

#### **Art. 29 Esumazioni straordinarie**

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite:  
per ordine dell'autorità giudiziaria;  
per la sistemazione del cimitero  
a richiesta motivata dei famigliari

Salvo nel caso di cui alla lettera a) nessuna salma può essere esumata prima che siano trascorsi venti anni dall'inumazione senza il consenso dell'Autorità cantonale e senza il rappresentante del Municipio. Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

### IV. ORGANIZZAZIONE / SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

#### **Art. 30 Piano delle sepolture**

L'area del cimitero è suddivisa dal Municipio secondo l'uso così organizzato:  
Cimitero  
Area per inumazioni

Loculi  
Famedio cinerario con numeri progressivi

### **Art. 31        Norme di edilizia / Dimensione fosse**

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

fosse per bambini

m 1.00 di lunghezza

m 0.60 di larghezza

m 1.50 di profondità

fosse per adulti

m 1.70 di lunghezza

m 0.70 di larghezza

m 1.80 di profondità

distanza laterale da fossa a fossa m 0.30

### **Art. 32        Esecuzione fosse**

Per quanto concerne la norma dell'Art. 32 sull'esecuzione delle fosse, teniamo presente che l'obbligo di preparare la fossa per il seppellimento e la successiva chiusura della tomba è di competenza del Comune, che può delegare tale compito ad un affossatore addetto ad un altro Comune oppure anche a una ditta edile.

Ci rendiamo conto della difficoltà di trovare persone che si assumono il compito di affossatore, peraltro il fatto di non trovarne non può essere motivo per il Comune di scaricare il proprio compito sui privati, inserendo tale obbligo anche nel regolamento sul cimitero.

### **Art. 33        Autorizzazione per ricordi funebri**

Per la costruzione di tombe, la posa di lapidi, o ricordi di qualsiasi natura, deve essere inoltrata domanda scritta al Municipio corredata dai relativi disegni in duplo.

È necessario indicare il testo delle iscrizioni e la designazione delle decorazioni e del materiale che si vuole adoperare.

Il Municipio ha facoltà di imporre al progetto quelle modifiche di carattere formale dettate dalle vigenti disposizioni.

### **Art. 34        Posa ricordi**

È permesso la posa di cordonate e, dopo 12 mesi dal decesso, lapidi o monumenti, con le seguenti dimensioni:

Adulti

Altezza massima                    m 0.90

Larghezza                            m 0.70

Lunghezza                            m 1.70

Bambini

Altezza massima                    m 0.60

Larghezza                            m 0.60

Lunghezza                            m 1.00



### **Art. 35 Validità dell'autorizzazione**

Le autorizzazioni hanno una validità di 12 mesi riservata la richiesta del rinnovo e il pagamento della relativa tassa.

### **Art. 36 Messa in opera**

Le lapidi ed i monumenti devono essere trasportati già pronti per la messa in opera e non possono essere lavorati all'interno del cimitero.

Non è permesso nessun lavoro nei giorni festivi e la vigilia, come pure nel periodo dal 28.10 – 08.11.

### **Art. 37 Rimozioni di lapidi e monumenti**

La sistemazione di lapidi, monumenti e ricordi funerari rimossi dalle tombe eccezionalmente è ammessa esclusivamente nell'area esterna a lato del cimitero secondo le direttive emanate dal Municipio, previo pagamento della tassa come all'Art. 47.

Il Municipio può provvedere ad allontanare i monumenti per i quali non è stata pagata la relativa tassa. L'esecutivo può inoltre, per eventuali esigenze di spazio e di estetica, raggruppare le lapidi, i monumenti o ricordi funerari esistenti.

La sistemazione delle lapidi, monumenti e ricordi rimossi viene eseguita dal Comune. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.

### **Art. 38 Sgombero residui di opere**

I residui di opere nei cimiteri devono essere immediatamente trasportati fuori dal recinto. In caso di ritardo nell'adempimento di questi obblighi, provvede il Comune a spese dei concessionari.

### **Art. 39 Manutenzione**

Qualora i ricordi funebri necessitino di riparazioni o siano caduti in deperimento, è obbligo degli interessati di eseguire i lavori necessari nel termine assegnato.

Nel caso in cui il proprietario non dà seguito, il Municipio provvede alla riparazione a spese degli interessati.

Così dicasi anche per la pulizia delle tombe per la ricorrenza dei morti non eseguita entro il 25 ottobre.

Il Municipio provvede alla posa dei sostegni perimetrali di fosse abbandonate.

### **Art. 40 Responsabilità del Comune per danni**

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni recati a terzi.

### **Art. 41 Piantagioni private**

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o d'arbusti sempre verdi sulle sepolture è vietata. Le piante sempre verdi non devono superare l'altezza di m 0.50.

Quando i fiori e gli arbusti coltivati sulle sepolture sporgono dallo spazio assegnato o superano l'altezza prevista, il Municipio può farli regolare a spese degli interessati.

### **Art. 42 Fiori nei famedi**

Nei famedi i fiori vanno collocati nel vaso centrale.

È vietata la posa di altri vasi.

#### **Art. 43 Iscrizione su lastre dei loculi**

Le iscrizioni sulle lastre di pietra dei loculi per urne cinerarie devono essere eseguite dal responsabile designato dal Municipio, secondo le modalità grafiche stabilite.  
(Nome, cognome, anno di nascita e di morte, ev. fotografia)

#### **Art. 44 Sepoltura / Tariffe**

##### 1. Tasse di sepoltura (concessioni e inumazioni)

- a) Per le persone che sono state domiciliate nel Comune e gli attinenti Fr. 500.00
- b) Per le persone che non sono mai state domiciliate nel Comune Fr. 2'000.00

##### 2. Loculi per urne cinerarie

Per i domiciliati:

(concessione di 30 anni)

- Loculi singoli Fr. 1'000.00
- Loculi di famiglia Fr. 2'500.00

Rinnovo

- Loculi singoli Fr. 500.00
- Loculi di famiglia Fr. 1'000.00

Per persone che sono state domiciliate nel Comune e per gli attinenti:

- Loculi singoli Fr. 1'500.00
- Loculi di famiglia Fr. 3'000.00

Rinnovo

- Loculi singoli Fr. 500.00
- Loculi di famiglia Fr. 1'500.00

Per le persone che non sono mai state domiciliate nel Comune

- Loculi singoli Fr. 2'000.00
- Loculi di famiglia Fr. 5'000.00

Rinnovo

- Loculi singoli Fr. 1'000.00
- Loculi di famiglia Fr. 2'500.00

Le tasse per la seconda urna nello stesso loculo ammontano al 50%.

Tutte le tasse saranno aggiornate di volta in volta secondo l'indice dei costi della costruzione base 100% settembre 1990.

#### **Art. 45 Licenze + Autorizzazioni / Posa di Monumenti**

È fissata una tassa d'autorizzazione per la posa di monumenti.

**Art. 46 Monumenti e lapidi**

Per monumenti e lapidi, Tassa licenza edilizia Fr. 50.00

**Art. 47 Monumenti rimossi**

La tassa per la posa di una lapide, monumento, e ricordi funerari ammonta ai costi effettivi.  
La durata della concessione è di 20 anni.

**Art. 48 Adeguamento**

Il Municipio è competente a adeguare le tariffe.

**V. DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 49 Diritto sussidiario**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti cantonali vigenti in materia.

**Art. 50 Disposizioni penali**

Chiunque contravviene al presente regolamento o rechi danno ai cimiteri è punito con una multa da Fr. 100.00 a Fr. 1'000.00, è riservata l'azione penale e di risarcimento dei danni.

**Art. 51 Opere abusive**

Tutte le opere costruite abusivamente devono essere demolite.

**Art. 52 Contestazioni**

Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

**Art. 53 Entrata in vigore**

Questo regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale e con l'approvazione del Dipartimento cantonale d'igiene e sanità.

Il presente regolamento è applicabile anche per tutte le richieste inoltrate prima dell'entrata in vigore e non ancora accordate.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia.

Approvato dall'Assemblea comunale il 08 novembre 1989